

ALLEGATO A

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE – OGGETTO – DURATA

1) È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale:

"Bluedog S.r.l."

2) La società ha sede in Milano.

Potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia che all'estero, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, con delibera dell'organo amministrativo.

3) Il domicilio legale dei soci, degli amministratori e dell'organo di controllo, per quanto attiene ai loro rapporti con la società è quello risultante dal Registro delle Imprese.

La società deve tenere i libri sociali obbligatori previsti dalla legge.

4) L'attività che costituisce l'oggetto sociale è:

A. la produzione e la realizzazione in qualsiasi forma, il noleggio, l'installazione, la gestione e la manutenzione di hardware (apparecchiatura per l'elettronica), programmi per elaboratore, banche dati, siti web, e/o di ogni altro prodotto informatico e multimediale in Italia e all'estero;

B. la produzione e la fornitura di servizi digitali telematici, multimediali, ivi inclusa la diffusione a mezzo di reti telematiche di offerte commerciali, pubblicitarie, culturali e di intrattenimento o di carattere tecnico, anche per conto di terzi ed in qualsiasi formato, nonché lo sviluppo di piani, programmi e spazi pubblicitari, attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione;

C. l'elaborazione elettronica dei dati ed altri servizi connessi a mezzo dei propri organi, ivi compresa l'assistenza tecnica ed informatica;

D. la realizzazione, la commercializzazione in qualsiasi forma e il noleggio di telefonia fissa e mobile con relative applicazioni;

E. l'attività editoriale di libri e periodici, anche con mezzi audiovisivi, l'attività grafica e di design in genere, l'attività didattica relativa all'informatica hardware e software e la divulgazione di conoscenze tecnologiche digitali con espressa esclusione della pubblicazione di quotidiani;

F. la creazione, la produzione e la stampa di carta e di prodotti cartotecnici;

G. la produzione ed il commercio di compact disc, videocassette, materiali audio-video e multimediali;

H. la produzione e la realizzazione di articoli promozionali;

I. l'assistenza e/o l'organizzazione di convegni, fiere e mostre;

J. l'allestimento e la fornitura di servizi fotografici, la commercializzazione ed il noleggio di attrezzatura fotografica;

K. la fornitura di servizi di formazione aziendale, organizzativa e marketing esclusa ogni forma di mediazione professionale.

Essa può svolgere tutte le attività industriali, commerciali e immobiliari, ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale ed infine può, sempreché tali attività non assumano il carattere della prevalenza, non siano svolte "nei confronti del pubblico" e siano funzionalmente connesse al raggiungimento dello scopo sociale:

- acquistare e vendere partecipazioni ed interessenze in società ed enti aventi oggetto affine, analogo o comunque connesso al proprio e

- prestare fidejussioni ed in genere garanzie reali o personali a favore di terzi.

Il tutto previa sussistenza dei requisiti eventualmente necessari e il conseguimento delle autorizzazioni eventualmente del pari necessarie per l'esercizio di una o di parte o di tutte le attività sopraindicate.

5) La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata per decisione dell'assemblea dei soci.

CAPITALE SOCIALE

6) Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila/00) ed è divisibile in quote. La quota di partecipazione di ogni socio è proporzionale al suo conferimento, salvo diversa delibera dell'assemblea dei soci in sede di aumento di capitale.

7) Il capitale sociale può essere aumentato, anche con emissione di quote aventi diritti diversi da quelle in circolazione, con delibera dell'assemblea dei soci, la quale può delegare all'organo amministrativo i poteri necessari per realizzarlo, determinandone i limiti e le modalità di esercizio. Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter del codice civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi.

8) Il capitale sociale può essere liberato anche con conferimenti diversi dal denaro; possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi opera e servizi. Le quote di capitale assegnate ai soci per le prestazioni d'opera o di servizi a favore della società devono essere garantite da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria e possono essere sostituite, ai sensi dell'art. 2464 c.c., dal versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro.

9) Il capitale potrà essere ridotto nei casi, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge. In caso di riduzione del capitale per perdite di oltre un terzo, ai sensi dell'art. 2482 bis del codice civile, può essere omesso, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale di assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni previste dallo stesso articolo.

10) I soci possono effettuare finanziamenti alla società, fruttiferi o infruttiferi, anche in misura non proporzionale alle partecipazioni, nei limiti consentiti dalla normativa vigente al momento del finanziamento.

11) La società può emettere titoli di debito. La decisione di emettere titoli di debito deve essere presa dall'assemblea dei soci che stabilirà le modalità di emissione; tali modalità potranno essere modificate successivamente solo con il consenso della maggioranza per quote dei possessori dei titoli.

TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

12) Con i termini Trasferimento e Trasferire (e i termini da essi derivati) si intende: (i) qualsiasi forma di alienazione, a titolo universale o particolare, gratuita od onerosa, e (ii) qualsiasi negozio, atto o convenzione a titolo universale o particolare, gratuito od oneroso - ivi inclusi a titolo meramente indicativo e non esaustivo, vendite, permuta, donazioni, costituzione di patrimoni separati, conferimenti in trust, conferimenti in società o in fondi patrimoniali, dazioni di pegno, escussioni di garanzie (incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo vendite forzate e assegnazioni forzate), costituzioni di usufrutto o di altro diritto reale di garanzia o di godimento, prestito titoli, fusioni e scissioni, contratti preliminari, trasferimenti fiduciari, opzioni e contratti ad esecuzione differita - in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento (o dell'impegno al trasferimento) della proprietà o di qualsivoglia altro diritto su - o comunque relativo alle quote della società.

Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle dei successivi articoli 13 e 14 non si applicheranno ai seguenti Trasferimenti:

(i) ogni Trasferimento preventivamente accettato da tutti i Soci per iscritto;

(ii) ogni Trasferimento da parte del Socio di Maggior Quota nei confronti di società dallo stesso direttamente o indirettamente controllata ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice

civile;

(iii) ogni Trasferimento a favore del Socio di Maggior Quota.

Inoltre, non saranno soggetti alla disciplina di cui al presente articolo, al fine di rendere i diritti di prelazione inopponibili ai relativi creditori garantiti: (a) la costituzione in pegno delle partecipazioni detenute dai Soci a favore di banche o altre istituzioni finanziarie che abbiano concesso finanziamenti alla società a garanzia del rimborso di tali finanziamenti, né qualsiasi forma di alienazione delle stesse in sede di escussione del pegno, e (b) il trasferimento dei diritti di pegno di cui alla precedente lettera (a) a favore di altri soggetti finanziatori.

Ai fini del presente statuto, (i) per "**Socio di Maggior Quota**" si intende il socio che detiene singolarmente una quota di partecipazione pari alla maggioranza del capitale sociale, e (ii) per "**Socio di Minor Quota**" si intende il socio che detiene singolarmente una quota di partecipazione inferiore alla metà del capitale sociale.

In difetto dell'osservanza delle suddette norme il trasferimento di proprietà delle quote è privo di efficacia nei confronti della società.

13) A decorrere dalla data di efficacia del presente statuto e fino al 30° (trentesimo) giorno di calendario successivo alla data dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2025 (il "**Periodo di Lock-Up**") è fatto divieto a ciascun Socio di Minor Quota, senza il previo consenso scritto del Socio di Maggior Quota, di: (i) Trasferire (in tutto o in parte) sia a titolo oneroso che gratuito la rispettiva partecipazione; e/o diritti di sottoscrizione a sottoscrivere nuove quote risultate inoplate; e ogni altro titolo e/o diritto che conferisca al titolare il diritto ad acquisire o sottoscrivere quote anche in un tempo futuro; (ii) costituire Vincoli sulla propria partecipazione, per qualsivoglia causa o ragione. Ai fini del presente articolo, con il termine "Vincoli" si indica qualsiasi diritto reale, diritto reale di garanzia, diritto reale di godimento, così come ogni diritto simile, includendo, senza limitazione alcuna, qualsiasi vincolo, gravame, garanzia, onere, responsabilità o altre restrizioni o limitazioni di qualunque altra natura, inclusi qualsiasi preventivo consenso, diritto di prima offerta, diritto di prelazione, opzioni o altri diritti di terzi. Per l'intero Periodo di Lock-Up, è fatto inoltre divieto al Socio di Maggior Quota, senza il previo consenso scritto del Socio di Minor Quota, di Trasferire (in tutto o in parte) sia a titolo oneroso che gratuito la rispettiva partecipazione; e/o diritti di sottoscrizione a sottoscrivere nuove quote risultate inoplate; e ogni altro titolo e/o diritto che conferisca al titolare il diritto ad acquisire o sottoscrivere quote anche in un tempo futuro.

14) Fermo restando quanto previsto all'articolo 13 e, dunque, decorso il Periodo di Lock-Up, qualora uno qualsiasi dei Soci (il "**Socio Offerente**") intenda trasferire, in tutto o in parte, ad altri soci o ad un terzo, la propria Partecipazione (la "**Quota Offerta**") è tenuto ad offrirla in prelazione all'altro Socio (la "**Prelazione**").

L'offerta di vendita (la "**Comunicazione di Vendita**") deve essere comunicata all'altro Socio mediante posta elettronica certificata, con indicazione del prezzo e delle condizioni di vendita richiesti o concordati con il/i potenziale/i acquirente/i, ed il nominativo di questo/i ultimo/i.

L'eventuale esercizio della Prelazione dovrà essere comunicato al socio offerente, al domicilio risultante dal Registro delle Imprese, con posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento consegnata alle poste non oltre 20 (venti) giorni lavorativi dalla data del ricevimento della Comunicazione di Vendita.

L'esercizio della Prelazione comporta accettazione incondizionata del prezzo e delle condizioni di vendita indicate nella Comunicazione di Vendita.

L'esercizio del diritto della Prelazione comporta inoltre l'obbligo del medesimo di acquistare, contestualmente l'intera Quota Offerta oggetto del rispettivo diritto di prelazione, libera da qualsivoglia Vincolo.

Qualora l'altro Socio non eserciti, nei termini e secondo le modalità come sopra indicati, la Prelazione, la Quota Offerta potrà essere trasferita dal Socio Offerente, purché a favore del/i soggetto/i acquirente/i indicato/i nella Comunicazione di Vendita, al prezzo ed alle condizioni ivi indicati ed entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per l'esercizio della Prelazione da parte dell'altro Socio.

Il Trasferimento della Quota Offerta a favore dell'altro Socio che abbia esercitato la Prelazione nei termini e secondo le modalità come sopra indicati, dovrà essere formalizzato e perfezionato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di esercizio della Prelazione in conformità alla procedura di cui al presente articolo 14.

Qualora, in dipendenza del negozio in questione, il corrispettivo per il Trasferimento della Quota Offerta fosse in natura o non fosse determinabile, la determinazione del valore della Quota Offerta oggetto della prelazione sarà affidato ad un arbitratore, che agirà ai sensi dell'articolo 1349 del codice civile, nominato di comune accordo dai soci interessati – ovvero in caso di mancato accordo – dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società, su iniziativa del socio interessato più diligente.

15) Le previsioni di cui all'articolo 14 del presente statuto non trovano applicazione in ipotesi di Trasferimento della partecipazione di un socio per successione mortis causa.

DECISIONI DEI SOCI

16) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

17) Il diritto di voto spetta a coloro che rivestono la qualità di socio sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese ovvero che giustificano la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro delle Imprese. Il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

18) Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479 bis del codice civile ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale, fatta eccezione per le maggioranze richieste dal successivo articolo 28).. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Devono comunque essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479 bis del codice civile le materie di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 2479, secondo comma, del codice civile ovvero quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

ASSEMBLEA

19) L'assemblea viene convocata con avviso spedito 8 (otto) giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata, email ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

20) L'assemblea è convocata presso la sede sociale o qualsiasi altro luogo all'interno del territorio dello Stato o in qualsiasi altro Paese dell'Unione Europea o in Svizzera o in modalità telematica, purché specificato nell'avviso di convocazione. Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora stabiliti per l'adunanza nonché l'elenco degli argomenti da trattare. L'indicazione del luogo non è richiesta qualora l'adunanza si svolga interamente in modalità telematica, purché sia espressamente indicata la modalità telematica di svolgimento dell'adunanza

all'interno della convocazione.

21) L'assemblea dei soci è validamente costituita anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori e l'organo di controllo, ove nominato, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. L'eventuale opposizione alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno deve essere fatta per iscritto, o in assemblea, o con comunicazione inviata per iscritto.

22) L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. Il Presidente, se lo ritiene, è assistito per la redazione del verbale, da un segretario. Nei casi di legge, e quando il Presidente lo ritiene opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

23) Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, nominare il Segretario, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

24) L'assemblea si svolge nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. A meno che l'avviso non disponga diversamente, i partecipanti all'assemblea possono intervenire mediante un sistema di telecomunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovi almeno il soggetto incaricato della redazione del verbale dell'assemblea.

25) In deroga a quanto precede, mediante apposita disposizione contenuta nell'avviso di convocazione dell'assemblea, può essere prescritto che all'assemblea si possa partecipare unicamente mediante il sistema di telecomunicazione organizzato dalla società. L'assemblea totalitaria può svolgersi con tutti i partecipanti collegati mediante un sistema di telecomunicazione. In ogni caso in cui tutti i partecipanti all'assemblea siano collegati mediante un sistema di telecomunicazione, l'assemblea si intende svolta nel luogo in cui si trova il soggetto incaricato della verbalizzazione.

In ogni caso in cui l'assemblea si svolga con i partecipanti collegati mediante un sistema di telecomunicazione, devono essere rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti. Al riguardo, è necessario che il collegamento sia realizzato in modo da consentire:

a) al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione dei partecipanti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;

b) al segretario verbalizzante, di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

c) ai partecipanti, di intervenire in tempo reale alla discussione e alla votazione.

26) L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto della società.

27) Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci legittimati ai sensi dell'art. 2470 del codice civile. Il socio può liberamente farsi rappresentare in assemblea con delega scritta che deve essere conservata dalla società.

28) L'assemblea della Società è validamente costituita e delibera, tanto in prima quanto nelle successive convocazioni, con le maggioranze richieste dalla legge, ad eccezione delle decisioni che riguardino le seguenti materie (le "**Materie Oggetto di Veto**"), per la cui approvazione sarà necessario il voto favorevole della maggioranza dell'80% (ottanta per cento) del capitale sociale della società:

- a) l'aumento e riduzione del capitale della società (diverso dai casi di riduzione obbligatoria e connesso aumento di capitale destinato a coprire le perdite di esercizio nelle ipotesi contemplate dagli articoli 2482-*bis* e 2482-*ter* del codice civile);
- b) l'emissione di titoli di debito;
- c) l'approvazione di operazioni straordinarie, quali, a titolo esemplificativo, acquisizioni o dismissioni di partecipazioni, aziende o rami d'azienda, fusioni, scissioni, trasformazioni;
- d) la distribuzione di dividendi;
- e) le decisioni in merito alla determinazione e alla modifica dei compensi degli amministratori;
- f) acquisto, vendita o permuta d'immobili, nonché costituzione ed estinzione di diritti reali su beni mobili e/o immobili e rilascio di garanzie per obbligazioni di terzi;
- g) le modifiche statutarie conseguenti all'approvazione di una delle deliberazioni di cui alla lettera a), b) o c) suindicate ovvero alla modifica della sede legale o della sede operativa o alla modifica dell'oggetto sociale, ovvero che comportino una modificazione dei diritti particolari attribuiti nel presente statuto al Socio di Minor Quota.

E' però necessario il consenso di tutti i soci per introdurre, modificare o sopprimere i diritti spettanti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 del codice civile.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Le deliberazioni dell'assemblea dei soci, prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

AMMINISTRAZIONE

29) La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

I componenti dell'organo amministrativo sono tenuti al divieto di cui all'articolo 2390 del codice civile.

30) Fintanto che sussista una pluralità di soci e salvo l'assemblea dei soci non deliberi diversamente con il voto favorevole della maggioranza dell'80% (ottanta per cento) del capitale sociale della società, la società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) membri. Gli amministratori sono nominati dall'assemblea in un'unica votazione, da assumere con la maggioranza prevista dall'articolo 28 del presente statuto, che riceverà l'espressione della volontà dei soci ai quali sono attribuiti i seguenti diritti particolari ai sensi dell'articolo 2468, comma 3, del codice civile:

- (i) al Socio di Maggior Quota viene riconosciuto il diritto di nominare 2 (due) componenti del consiglio di amministrazione, con espressa indicazione, all'atto di nomina del soggetto che ricoprirà la carica di presidente del consiglio di amministrazione;
- (ii) al Socio di Minor Quota viene riconosciuto, sino alla data di approvazione da parte

dell'assemblea dei soci del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2025, il diritto di nominare il restante componente del consiglio di amministrazione.

In caso di trasferimento integrale delle partecipazioni nella società da parte dei Soci di Minor Quota a qualsiasi titolo, i diritti particolari di nomina di cui al presente articolo 30 si estinguono integralmente. Qualora il Socio di Minor Quota cessi di essere socio della Società, pertanto, il diritto particolare di nomina spettante a tale socio si estingue.

31) L'organo amministrativo dura in carica fino a revoca o rinuncia o per la diversa durata che verrà stabilita dall'assemblea all'atto della nomina ed è rieleggibile.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Qualora, nel corso del mandato, un amministratore cessi dalla carica per qualsivoglia ragione o causa, il sostituto sarà nominato dallo stesso socio o dagli stessi soci – con le stesse modalità di cui al precedente articolo 30. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora, per dimissioni o per altre cause, venga a mancare la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, s'intende decaduto l'intero consiglio di amministrazione ma lo stesso organo amministrativo continuerà a rimanere in carica, nella stessa composizione e con gli stessi poteri fino a quel momento conferiti, fino alla deliberazione assembleare di nomina del nuovo consiglio di amministrazione. In seguito alla decadenza dell'intero consiglio di amministrazione il presidente dell'organo dovrà convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori. In tale ipotesi, ai fini della relativa nomina troveranno applicazione le disposizioni di cui al precedente articolo 30.

32) Fatti salvi i diritti particolari previsti al precedente articolo 30, il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, nominerà il proprio presidente ed eventualmente un vicepresidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza od impedimento.

33) Il consiglio di amministrazione si raduna presso la sede sociale o altrove, in Italia o all'estero, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi componenti.

34) La convocazione è fatta dal presidente, quando lo ritenga necessario od opportuno, o quando ne facciano richiesta scritta almeno uno dei consiglieri in carica o l'organo di controllo o il revisore, se nominati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata o e-mail spedita ai componenti il consiglio, all'organo di controllo, se nominato, 3 (tre) giorni prima di quello dell'adunanza, e nei casi di urgenza almeno un giorno prima.

Il consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette purché siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci effettivi, se nominati, e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

35) In deroga a quanto precede, mediante apposita disposizione contenuta nell'avviso di convocazione, può essere prescritto che all'adunanza del consiglio di amministrazione si possa partecipare unicamente mediante il sistema di telecomunicazione organizzato dalla società.

Il consiglio di amministrazione può svolgersi in forma totalitaria anche con tutti i partecipanti collegati mediante un sistema di telecomunicazione.

In ogni caso in cui i partecipanti al consiglio di amministrazione siano collegati mediante un sistema di telecomunicazione, l'adunanza del consiglio di amministrazione si intende svolta nel luogo in cui si trova il soggetto incaricato della verbalizzazione.

In ogni caso in cui l'adunanza del consiglio di amministrazione si svolga con i partecipanti collegati mediante un sistema di telecomunicazione, devono essere rispettati il metodo collegiale e i principi

di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti. Al riguardo, è necessario che il collegamento sia realizzato in modo da consentire:

a) al Presidente, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione dei partecipanti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;

b) al segretario verbalizzante, di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

c) ai partecipanti, di intervenire in tempo reale alla discussione e alla votazione.

36) Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità della votazione del consiglio di amministrazione, prevarrà il voto del presidente.

37) L'organo amministrativo ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, salve le limitazioni stabilite dalla legge o dal presente statuto.

38) Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più comitati esecutivi composti da alcuni dei suoi membri, ovvero nominare uno o più amministratori delegati, fissandone i poteri, nei limiti previsti dall'art. 2381 del codice civile, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2475, quinto comma, del codice civile.

39) Sono riservate, in via esclusiva, al consiglio di amministrazione e non potranno essere delegate, le seguenti delibere (le "**Delibere Consiliari Riservate**") riguardanti:

a) approvazione del budget annuale dettagliato per capitoli di spesa e per voci di ricavi;

b) approvazione di modifiche al budget annuale per importi superiori al 20% (venti per cento), per singola voce di spesa e/o superiori al 10% (dieci per cento) complessivamente;

c) proposte all'assemblea dei soci in merito ad operazioni straordinarie, tra cui operazioni di fusione, scissione o conferimenti di azienda;

d) proposte all'assemblea dei soci in merito ad operazioni sul capitale sociale;

e) proposte all'assemblea dei soci in merito ad operazioni di acquisizione o dismissione di partecipazioni, aziende o rami d'azienda;

f) assunzione/licenziamento e trasferimento di personale dipendente con RAL superiore a Euro 70.000,00 (settantamila/00) e determinazione o modifica dei loro compensi;

g) instaurare, nell'interesse della società, rapporti di consulenza con esperti e professionisti esterni, fissandone tempi e modalità di pagamento, di importo superiore a Euro 70.000,00 (settantamila/00), IVA esclusa, per ciascuna operazione;

h) investimenti per importi superiori a Euro 200.000,00 (duecentomila/00), IVA esclusa;

i) contratti che comportino oneri per la società superiori a Euro 200.000,00 (duecentomila/00), IVA esclusa;

j) accensione di linee di credito (diverse da quelle pro-soluto) di medio-lungo periodo per importi superiori a Euro 200.000,00 (duecentomila/00) per singolo contratto;

k) acquisto e vendita d'immobili, nonché costituzione ed estinzione di diritti reali;

l) sottoscrizione, modificazione e risoluzione dei contratti di vendita e di acquisto aventi un valore superiore a Euro 200.000,00 (duecentomila/00), IVA esclusa.

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito e delibera con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri, ad eccezioni delle materie dalla lettera (f) alla lettera (l) di cui al presente Articolo, per le quali è necessaria la presenza e il voto favorevole del consigliere designato dal Socio di Minor Quota.

40) L'amministratore unico ha la rappresentanza della società. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di

amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati. Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

41) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. L'assemblea può altresì deliberare a favore degli amministratori un compenso annuo e una indennità per la cessazione della carica rapportata al compenso annuo per ogni anno di carica, da accantonare in un apposito fondo fine mandato di carica.

CONTROLLO - REVISIONE LEGALE

42) Quando obbligatorio per legge o quando ritenuto opportuno, l'assemblea nomina il collegio sindacale composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti.

43) Il collegio sindacale della società è composto da:

a) due (2) sindaci effettivi, di cui uno presidente, ed un (1) sindaco supplente, nominati su designazione del Socio di maggior Quota;

b) un (1) sindaco effettivo ed un (1) sindaco supplente, nominati su designazione del Socio di Minor Quota, che manterrà tale diritto sino alla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2025.

44) I componenti del collegio sindacale dovranno avere i requisiti richiesti dalla normativa tempo per tempo vigente.

45) Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge applicabili.

46) Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligarietà dello stesso, la società nomini un revisore legale dei conti, questi deve essere iscritto nel registro istituito presso il Ministero della giustizia. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

BILANCIO ED UTILI

47) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio ed alla convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio stesso.


48) Gli utili netti, dedotta la parte da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il limite di legge verranno attribuiti alle quote, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

49) Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualunque causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità e i criteri in base ai quali dovrà svolgersi la liquidazione e provvederà, ai sensi di legge, alla nomina, ed eventualmente alla sostituzione, dei liquidatori, determinandone poteri e compensi e indicando a chi spetti la rappresentanza della società.

NORME DI RINVIO

50) Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gianfranco", is written over a vertical yellow bar on the left side of the page.